



COMUNE DI ROMETTA

05 APR 2017

Prot. N. 4821

Comune di Rometta

Provincia di Messina

**AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEGLI ALBI DEI GIUDICI
POPOLARI
Iscrizioni negli elenchi comunali**

IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951 n.287 sostituito con l'art.3 L. 5.5.1952 n.405, relativo all'aggiornamento degli Albi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello,

INVITA

coloro che siano interessati, a formulare **entro il 31 luglio 2017** domanda di iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello da valere per un biennio.

Per l'iscrizione è necessario, ai sensi degli art.9-10 della legge 287/51, possedere i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- eta' non inferiore a 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per gli elenchi di Corte d'Assise;
- licenza di scuola media di secondo grado per gli elenchi della Corte d'Assise d'Appello.

Non possono essere iscritti negli elenchi, in quanto incompatibili con le funzioni di giudice popolare:

- i magistrati e i funzionari in servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate e a qualsiasi organo di polizia, anche non dipendente dallo Stato, in servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di qualsiasi ordine o congregazione.

I moduli su cui formulare la domanda sono disponibili presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Rometta, oppure scaricabili dal sito web <http://www.comune.rometta.me.it>.

Rometta, 05 Aprile 2017

IL SINDACO
Avv. Nicola Merlino

OGGETTO: Richiesta d'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari per le Corti d'Assise - per le Corti d'Assise d'Appello.

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in questo Comune in cittadino/a italiano/a, in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta morale, in possesso del titolo di studio di conseguito presso..... il

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287;

CHIEDE

a termini degli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, di essere iscritto nell'elenco dei Giudici popolari:

per le Corti d'Assise

per le Corti d'Assise d'Appello.

Rometta, li

Il/La Richiedente
.....

Allega documento di riconoscimento

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 Articolo 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise 1. I Giudici per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo. Articolo 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d'Appello 1. I Giudici delle Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo. Articolo 12 - Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare 1. Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare. a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.